

DECRETO LEGISLATIVO 11 APRILE 2011, N. 64

ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N. 141, PER L'ISTITUZIONE DI UN SISTEMA PUBBLICO DI PREVENZIONE, SUL PIANO AMMINISTRATIVO, DELLE FRODI NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL FURTO DI IDENTITÀ.

SISTEMA DI PREVENZIONE

- E' ISTITUITO, NELL'AMBITO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, UN SISTEMA PUBBLICO DI PREVENZIONE, SUL PIANO AMMINISTRATIVO, DELLE FRODI NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO E DEI PAGAMENTI DILAZIONATI O DIFFERITI, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL FURTO DI IDENTITA'
- IL SISTEMA DI PREVENZIONE E' BASATO SULL'ARCHIVIO CENTRALE INFORMATIZZATO E SUL GRUPPO DI LAVORO
- IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E' TITOLARE DELL'ARCHIVIO
- LA CONSAP S.p.A. E' L'ENTE GESTORE DELL'ARCHIVIO

PER FURTO DI IDENTITA' SI INTENDE:

- **IMPERSONIFICAZIONE TOTALE:**

OCCULTAMENTO TOTALE DELLA PROPRIA IDENTITA' MEDIANTE L'UTILIZZO INDEBITO DI DATI RELATIVI ALL'IDENTITA' E AL REDDITO DI UN ALTRO SOGGETTO.
L'IMPERSONIFICAZIONE PUO' RIGUARDARE L'UTILIZZO INDEBITO DI DATI RIFERIBILI SIA AD UN SOGGETTO IN VITA SIA AD UN SOGGETTO DECEDUTO.

- **IMPERSONIFICAZIONE PARZIALE:**

OCCULTAMENTO PARZIALE DELLA PROPRIA IDENTITA' MEDIANTE L'IMPIEGO, IN FORMA COMBINATA, DI DATI RELATIVI ALLA PROPRIA PERSONA E L'UTILIZZO INDEBITO DI DATI RELATIVI AD UN ALTRO SOGGETTO.

ADERENTI AL SISTEMA DI PREVENZIONE

- LE BANCHE, COMPRESSE QUELLE COMUNITARIE E QUELLE EXTRACOMUNITARIE, E GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO GENERALE DI CUI ALL'ARTICOLO 106 DEL DECRETO LGS.VO 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
- FORNITORI DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA gg), DEL CODICE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 1 AGOSTO 2003, N. 259
- FORNITORI DI SERVIZI INTERATTIVI ASSOCIATI O DI SERVIZI DI ACCESSO CONDIZIONATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA q), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
- LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
- I GESTORI DI SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE (SIC) E LE IMPRESE CHE OFFRONO AI SOGGETTI SERVIZI ASSIMILABILI ALLA PREVENZIONE, SUL PIANO AMMINISTRATIVO, DELLE FRODI, IN BASE AD APPOSITA CONVENZIONE CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE
- CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, PREVIO PARERE DEL GRUPPO DI LAVORO, E' INDIVIDUATA OGNI ALTRA CATEGORIA DI SOGGETTI CUI E' CONSENTITA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI PREVENZIONE

VERIFICA DEI DATI

- GLI ADERENTI INVIANO ALL'ENTE GESTORE RICHIESTE DI VERIFICA DELL' AUTENTICITA' DEI DATI CONTENUTI NELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA DALLE PERSONE FISICHE CHE RICHIEDONO UNA DILAZIONE O UN DIFFERIMENTO DI PAGAMENTO, UN FINANZIAMENTO O ALTRA ANALOGA FACILITAZIONE FINANZIARIA, UN SERVIZIO A PAGAMENTO DIFFERITO, NONCHE' UNA PRESTAZIONE DI CARATTERE ASSICURATIVO
- NELL' AMBITO DELLA PROPRIA SPECIFICA ATTIVITA', GLI ADERENTI POSSONO ALTRESI' INVIARE ALL'ENTE GESTORE RICHIESTE DI VERIFICA DELL'AUTENTICITA' DEI DATI CONTENUTI NELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA DALLE PERSONE FISICHE NEI CASI IN CUI RITENGONO UTILE, SULLA BASE DELLA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI ACQUISITI, ACCERTARE L'IDENTITA' DELLE MEDESIME

STRUTTURA DELL'ARCHIVIO

L'ARCHIVIO E' COMPOSTO DA TRE STRUMENTI INFORMATICI

- 1) **INTERCONNESSIONE DI RETE:** consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il riscontro con i dati detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati;
- 2) **MODULO INFORMATICO CENTRALIZZATO:** memorizza in forma aggregata ed anonima i casi in cui il riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta di verifica;
- 3) **MODULO INFORMATICO DI ALLERTA:** memorizza le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi e delle assicurazioni, nonché le segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dal titolare dell'archivio agli aderenti (proattività). Tali informazioni permangono nell'archivio per il tempo necessario per consentire agli aderenti di accertare l'effettiva sussistenza del rischio frode

STUDIO E ANALISI DEL FENOMENO

- I DATI CONTENUTI NEL MODULO INFORMATICO CONSENTONO AL TITOLARE DELL'ARCHIVIO E AL GRUPPO DI LAVORO, LO STUDIO DEL FENOMENO DELLE FRODI, AI FINI DELL'ESERCIZIO DELLA PREVENZIONE, ANCHE MEDIANTE LA PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE PERIODICA DI SPECIFICHE LINEE GUIDA, SUL PIANO AMMINISTRATIVO, NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO E DEI PAGAMENTI DILAZIONATI O DIFFERITI, NONCHE' NEL SETTORE DELLE ASSICURAZIONI, AVVALENDOSI ANCHE DEI DATI CONTENUTI NELL'ARCHIVIO INFORMATIZZATO ISTITUITO CON LA LEGGE DEL 17 AGOSTO 2005, N. 166 CONCERNENTE LE FRODI CON LE CARTE DI PAGAMENTO

DATI OGGETTO DI RISCONTRO

SONO ASSOGGETTABILI A RISCONTRO, CON I DATI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI, I DATI RELATIVI A PERSONE FISICHE CHE RICHIEDONO UNA DILAZIONE O UN DIFFERIMENTO DI PAGAMENTO, UN FINANZIAMENTO O ALTRA ANALOGA FACILITAZIONE FINANZIARIA, NONCHE' UNA PRESTAZIONE DI CARATTERE ASSICURATIVO

- DOCUMENTI DI IDENTITA' E DI RICONOSCIMENTO, COMUNQUE DENOMINATI O EQUIPOLLENTI, ANCORCHE' SMARRITI O RUBATI
- PARTITE IVA, CODICI FISCALI E DOCUMENTI CHE ATTESTANO IL REDDITO ESCLUSIVAMENTE PER LE FINALITA' PERSEGUITE DAL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO
- POSIZIONI CONTRIBUTIVE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
- CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E' INDIVIDUATO, PREVIO PARERE DEL GRUPPO DI LAVORO, OGNI ALTRO DATO IDONEO AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO

PROCEDURA DI RISCONTRO SULL'AUTENTICITA' DEI DATI E CONTRIBUTO DEGLI ADERENTI

- AI FINI DEL RISCONTRO SULL'AUTENTICITA' DEI DATI CONTENUTI NELLE RICHIESTE DI VERIFICA INVIATE DAGLI ADERENTI, L'ENTE GESTORE AUTORIZZA LA PROCEDURA DI COLLEGAMENTO DELL'ARCHIVIO ALLE BANCHE DATI DEGLI ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI. CIASCUNA RICHIESTA PUO' CONCERNERE UNA O PIU' CATEGORIE DI DATI NELL'AMBITO DI QUELLE ELENCAE NEL DECRETO LEGISLATIVO.
- L'ONERE DERIVANTE DALL'ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO E' POSTO A CARICO DEGLI ADERENTI AL SISTEMA PUBBLICO DI PREVENZIONE. L'ADESIONE AL SISTEMA E CIASCUNA RICHIESTA DI VERIFICA, RIFERITA AD UN SINGOLO NOMINATIVO, COMPORTANO, DA PARTE DELL'ADERENTE, PREVIA STIPULA DI APPOSITA CONVENZIONE CON L'ENTE GESTORE, IL PAGAMENTO ALL'ENTE GESTORE STESSO DI UN CONTRIBUTO ARTICOLATO IN MODO TALE DA GARANTIRE SIA LE SPESE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO SIA IL COSTO PIENO DEL SERVIZIO SVOLTO DALL'ENTE GESTORE. LA MISURA DELLE COMPONENTI DEL CONTRIBUTO E' DETERMINATA CON IL DECRETO LEGISLATIVO.
- LE SOMME VERSATE DAGLI ADERENTI AFFLUISCONO ALL'ENTE GESTORE

PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DELLE FORZE DI POLIZIA

- L'ARMA DEI CARABINIERI, IL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA E LA POLIZIA DI STATO POSSONO ACCEDERE, A TITOLO GRATUITO, AL SISTEMA DI PREVENZIONE
- I RISULTATI DI SPECIFICO INTERESSE, DI SUPPORTO ALLE INDAGINI SVOLTE DALLE FORZE DI POLIZIA, SONO COMUNICATI AGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO COMPETENTI IN MATERIA DI ANALISI DEI FENOMENI CRIMINALI E DI COOPERAZIONE, ANCHE INTERNAZIONALE, DI POLIZIA NONCHE', OVE RILEVANTI, ALL'UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA DELLA BANCA D'ITALIA E AL NUCLEO SPECIALE DELLA POLIZIA VALUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

**CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,
DA ADOTTARE ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN
VIGORE DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE:**

- **SONO IDENTIFICATI LA STRUTTURA E I LIVELLI DI ACCESSO ALL'ARCHIVIO, I SINGOLI ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEI DATI CONTENUTI NELLE FONTI ELENcate NEL DECRETO LEGISLATIVO**
- **SONO STABILITE LE MODALITA' RELATIVE AL COLLEGAMENTO INFORMATICO DELL'ARCHIVIO CON LE BANCHE DATI DEGLI ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI CHE DETENGONO I DATI**
- **SONO INDIVIDUATE LE MODALITA' E FISSATI I TERMINI SECONDO CUI I DATI SONO COMUNICATI E GESTITI, NONCHE' VIENE STABILITA LA PROCEDURA CHE CARATTERIZZA LA FASE DI RISCONTRO DEGLI STESSI**
- **SONO FISSATI L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO NONCHE' I CRITERI DI DETERMINAZIONE E LE MODALITA' DI RISCOSSIONE DEL MEDESIMO**

- **LO SCHEMA DEL DECRETO VIENE TRASMESSO AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AFFINCHÉ ESPRIMA IL PROPRIO PARERE, OBBLIGATORIO MA NON VINCOLANTE, ENTRO VENTI GIORNI DALLA TRASMISSIONE DEL DECRETO STESSO**
- **IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI, DI CUI ALL'ARTICOLO 136 DEL CODICE DEL CONSUMO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2005, N. 206, PUO' CHIEDERE, IN QUALSIASI MOMENTO, DI ESSERE ASCOLTATO DAL GRUPPO DI LAVORO**

ARTICOLI 9 E 10 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL
DECRETO LEGISLATIVO 11 APRILE 2011, N. 64

Articolo 9, comma 1 (*Dati oggetto di riscontro*)

1. I Dati oggetto di riscontro contenuti nelle richieste di verifica di cui all'articolo 3, comma 1, relativi ai documenti di identità, ancorché smarriti o rubati, sono composti da:
 - a) elementi identificativi dell'aderente e data della richiesta di verifica;
 - b) Elementi identificativi del richiedente:
 - 1) Nome e cognome
 - 2) Data e luogo di nascita
 - 3) Sesso
 - 4) Cittadinanza
 - 5) Domicilio fiscale
 - 6) Località
 - 7) Provincia
 - 8) Codice avviamento postale
 - 9) Riscontro dell'esistenza in vita
 - c) Elementi identificativi dei documenti di identità:
 - 1) Tipologia del documento
 - 2) Numero del documento
 - 3) Data di rilascio del documento
 - 4) Data di scadenza del documento
 - 5) Ente che ha rilasciato il documento
 - 6) Provincia del comune che ha rilasciato il documento
 - 7) Numero di serie del supporto plastico
 - 8) Riscontro della presenza del documento nell'Archivio dei documenti smarriti o rubati

Articolo 9, comma 2 (Dati oggetto di riscontro)

2. I Dati oggetto di riscontro contenuti nelle richieste di verifica, relativi alle tessere sanitarie, ai codici fiscali, alle partite IVA e ai documenti che attestano il reddito, riferibili alle persone fisiche, sono composti da:
 - a) Elementi identificativi dell'aderente e data della richiesta di verifica
 - b) Elementi identificativi dei documenti:
 - 1) Numero della tessera sanitaria
 - 2) Data di rilascio della tessera sanitaria
 - 3) Data di scadenza della tessera sanitaria
 - 4) Numero del codice fiscale
 - 5) Numero della partita IVA
 - 6) Data di attribuzione della partita IVA
 - 7) Anno dell'ultima presentazione della dichiarazione dei redditi
 - 8) Fascia di reddito

Articolo 9, comma 3 *(Dati oggetto di riscontro)*

3. I Dati oggetto di riscontro contenuti nelle richieste di verifica, relativi alle posizioni contributive previdenziali ed assistenziali, sono composti da:
 - a) Elementi identificativi dell'aderente e data della richiesta di verifica
 - b) Elementi identificativi delle posizioni
 - 1) Data di inizio del rapporto di lavoro
 - 2) Tipologia del rapporto di lavoro
 - 3) Qualifica
 - 4) Periodo di competenza del prospetto di paga
 - 5) Imponibile previdenziale del prospetto di paga
 - 6) Numero posizione contributiva previdenziale del datore di lavoro
 - 7) Numero posizione assicurativa del datore di lavoro
 - 8) Nominativo del datore di lavoro o del rappresentante legale
 - 9) Numero del codice fiscale del datore di lavoro
 - 10) Numero della partita IVA del datore di lavoro

Articolo 10

(Procedura di riscontro dell'autenticità dei dati)

1. I dati di cui all'articolo 7 sono assoggettati a riscontro, mediante procedure telematiche compatibili, con quelli detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici, nel modo seguente:
 - a) Gli elementi identificativi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), sono assoggettati a riscontro con quelli detenuti nelle banche dati dell'AGENZIA DELLE ENTRATE e del MINISTERO DELL'INTERNO
 - b) Gli elementi identificativi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), sono assoggettati a riscontro con quelli detenuti nelle banche dati del MINISTERO DELL'INTERNO e del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 - c) Gli elementi identificativi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), sono assoggettati a riscontro con quelli detenuti nella banca dati del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e dell'AGENZIA DELLE ENTRATE
 - d) Gli elementi identificativi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), sono assoggettati a riscontro con quelli detenuti nelle banche dati degli istituti INPS e INAIL
2. L'ente gestore autorizza di volta in volta la procedura di collegamento dell'archivio alle banche dati degli organismi pubblici e privati

Per informazioni sul sistema di prevenzione:

http://www.dt.tesoro.it/it/prevenzione_reati_finanziari/furto_identita/